



**CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA**

Policy per la gestione delle “Informazioni Privilegiate” (20P001)

POLICY

Argomento:	Finanza
Tipo:	Policy
Codice documento:	20P001-001
Ente proponente:	Segreteria Generale – CM
Data di pubblicazione:	28/02/2020
Destinatari:	Ai Signori Titolari di tutte le Dipendenze Ai Signori Capi degli Uffici della Direzione Generale Ai Signori Capi Area degli Uffici della Direzione Generale Loro sedi

ABSTRACT

La presente policy ha lo scopo di disciplinare il processo organizzativo per la gestione delle Informazioni Privilegiate della Cassa di Risparmio di Volterra (di seguito la "Cassa" o la "Banca"), individuando i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, nonché la relativa procedura attuativa.

Ai fini della definizione del processo organizzativo per la gestione delle Informazioni Privilegiate, la Cassa adotta le seguenti misure organizzative:

- a) definizione delle funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate: FGIP e FOCIP, come di seguito definite;
- b) mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti;
- c) definizione dei criteri che portano un'informazione rilevante assume carattere privilegiato;
- d) definizione della procedura per la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate.

Le attività definite nella Procedura si sviluppano secondo la seguente dinamica:

- T1** Individuazione del momento (verificarsi delle condizioni) in cui la specifica Informazione Rilevante diviene privilegiata;
- T2** Segregazione dell'informazione privilegiata e attivazione del Registro delle Persone Informate;
- T3** Decisione in merito alla sua pubblicazione;
- T4a** Pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, se così deciso in T3;
- T4b** In alternativa, se così deciso in T3, avvio del monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione;
- T5** Pubblicazione dell'informazione privilegiata al venir meno, ad esito del monitoraggio sub T4b, delle condizioni che consentono il ritardo.

Non è oggetto di disciplina della presente policy la gestione delle informazioni di tipo pubblicitario e commerciale, che vengono, quindi, diffuse con modalità diverse da quelle oggetto del presente documento.

Le presenti Istruzioni Operative sono rivolte a tutto il personale della Banca, indipendentemente dall'ufficio o funzione di appartenenza.

La violazione di quanto stabilito nel presente documento, oltre a comportare la possibile applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'azienda e dei suoi esponenti, può determinare anche l'applicazione di sanzioni amministrative e penali e l'avvio di procedimenti disciplinari a carico del personale.

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Versione 1 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20/01/2020)

Trattasi della prima versione della presente Policy

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	6
2.1 Definizioni	6
2.2 Riferimenti Normativi	7
3. MODELLO ORGANIZZATIVO (RUOLI E RESPONSABILITÀ)	9
4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO	11
4.1.1 Iter di valutazione della natura Privilegiata dell'informazione	12
4.2 Il Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e comunicazione alle persone informate	15
4.2.1 Contenuto, aggiornamento e conservazione del Registro	16
4.2.2 Cancellazione dal registro	16
4.3 Barriere informative	17
4.4 Procedura per la Diffusione al Pubblico delle Informazioni privilegiate	17
4.4.1 Comunicazione delle Informazioni e gestione dei comunicati	17
4.4.2 Ritardo delle Comunicazioni delle Informazioni	18
4.4.3 Sito Internet	19
4.4.4 Interviste, Convegni e Seminari	20
4.4.5 Diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate	20
5. ALLEGATI	21

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (di seguito "MAR"), sottolinea che un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tuteli l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico; gli abusi di mercato -pertanto- ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

Il MAR, quindi, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Le disposizioni si applicano anche agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF. La Cassa ha pertanto adottato la presente policy a seguito dell'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni di propria emissione sulla sede multilaterale di negoziazione HI-MTF, segmento Order driven, avvenuta in data 11 luglio 2018.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

I termini indicati con la lettera maiuscola nel presente documento sono definiti al paragrafo 2.1 che segue.

2.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono per:

Barriere Informative:

misure fisiche, elettroniche ed organizzative che consentono la gestione delle Informazioni Privilegiate e dei conflitti di interesse al fine di rispettare gli obblighi normativi, regolamentari e contrattuali inerenti la divulgazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e di porre in essere misure tese a prevenire l'inappropriata divulgazione di tali Informazioni tra strutture che potrebbero trovarsi, a seguito della divulgazione, in conflitto tra loro.

FGIP - Funzione Gestione Informazioni Privilegiate:

funzione organizzativa individuata dalla Cassa, deputata alla gestione e applicazione del Processo e della Procedura di gestione delle Informazioni privilegiate.

La FGIP è una funzione organizzativa e, in quanto tale, può essere svolta da una o più persone fisiche, eventualmente titolari di altre funzioni organizzative, da una o più unità organizzative o anche da uno o più comitati. La FGIP può assumere forme diverse, ad esempio, gerarchica o "a matrice", o svilupparsi come un sistema di gestione coordinato. Pertanto, nello svolgimento dei propri compiti, si può avvalere di risorse allocate presso unità organizzative che svolgono altre funzioni.

FOCIP - Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate:

funzioni o unità organizzative, individuate dalla Cassa per ciascuno dei principali tipi di informazioni rilevanti, coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate. Le FOCIP si attengono alle indicazioni presenti nelle procedure adottate e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

Informazione Privilegiata¹:

- un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti² (nella fattispecie la Cassa) o uno o più strumenti finanziari³, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati⁴;
- nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati;

(1) Ai sensi dell'art. 7 della MAR.

(2) Un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all'emittente dello strumento finanziario rappresentato.

(3) Uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE.

(4) Gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

- si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati riguardo alle Informazioni Privilegiate;
- per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Rilevante:

informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto riguardano direttamente l'emittente e che ha una sufficiente probabilità di divenire in un secondo momento Informazione Privilegiata assumendo le caratteristiche proprie di tale informazione.

Persone Informate:

tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad Informazioni Privilegiate.

Price Sensitive:

i comunicati "price sensitive" sono quelli potenzialmente capaci, per la propria stessa natura, di influenzare i prezzi dei titoli degli emittenti che ne sono coinvolti.

Registro delle Persone Informate o Registro:

Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate relative alla Banca, disciplinato dalla presente Policy in conformità alle disposizioni di legge

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è stato redatto in attuazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (MAR);
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 57 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (MAD II);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico;
- ESMA - Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR), Version 12, ultimo aggiornamento 1 ottobre 2018

- art. 114 e 115-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con successivamente modifiche e integrazioni (TUF);
- Linee Guida Consob in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" di ottobre 2017.
- Decreto Legislativo 231/01.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO (RUOLI E RESPONSABILITÀ)

La Cassa ha implementato misure organizzative e procedurali allo scopo di soddisfare gli obblighi regolamentari nonché prevenire e disincentivare i comportamenti vietati.

A tal fine, la Cassa ha individuato una funzione organizzativa, denominata Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP"), deputata alla gestione e applicazione del Processo di gestione delle informazioni Privilegiate.

Inoltre, per ciascuno dei principali tipi di Informazioni Rilevanti, ha individuato, altresì, le funzioni o unità organizzative, denominate per comodità Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate ("FOCIP"), a vario titolo coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

In conformità con le raccomandazioni di cui alle Linee Guida Consob, la Cassa ha individuato come FGIP il Direttore Generale, il quale si avvale del supporto delle altre strutture descritte nella tabella sottostante.

Qualsiasi funzione o soggetto che venisse a conoscenza di elementi concernenti informazioni rilevanti o Informazioni Privilegiate, è tenuto a notificarlo tempestivamente all'Ufficio Segreteria Generale e verrà identificato come parte costituente delle FOCIP.

Di seguito sono indicati i principali attori coinvolti nel processo, con indicazione dei relativi ruoli e ambiti di responsabilità:

Strutture	Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ su proposta del Direttore Generale adotta e riesamina, con periodicità almeno triennale, la presente Policy per il contrasto al fenomeno degli abusi di mercato ed è responsabile della sua corretta attuazione. L'aggiornamento dovrà avvenire tempestivamente in caso di modifiche normative o altri eventi significativi che ne richiedano la modifica. ▪ riceve informativa dal Direttore Generale circa le decisioni sulla valutazione delle Informazioni Privilegiate e sulla necessità di effettuare la comunicazione al pubblico o ritardare la comunicazione
Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della policy nonché gli eventuali aggiornamenti della stessa ▪ impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della stessa; ▪ approva la mappatura dei tipi di informazioni rilevanti sottoposta dalle FOCIP ▪ approva i criteri per l'individuazione delle Informazioni Privilegiate; ▪ riceve la segnalazione dell'informazione rilevante/privilegiata dalla Segreteria Generale; ▪ individua il momento in cui l'informazione rilevante diviene privilegiata, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del soggetto/dei soggetti dell'unità operativa all'interno della quale si è originata l'Informazione Privilegiata e ne riferisce gli esiti al Consiglio di Amministrazione; ▪ è responsabile della tenuta del Registro delle Persone Informate; ▪ monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate; ▪ impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro delle Persone Informate; ▪ decide il ritardo e la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata; ▪ monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate; ▪ autorizza ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione; ▪ avvalendosi dell'Ufficio Segreteria Generale, provvede alla stesura dei

	<p>comunicati c.d. price sensitive;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è responsabile del corretto adempimento della pubblicazione delle informazioni privilegiate, degli obblighi informativi nei confronti dell'autorità di vigilanza e del mercato.
FOCIP - Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riceve dal Direttore Generale le disposizioni in merito alla corretta applicazione della Policy ▪ effettua le segnalazioni in merito alle Informazioni Rilevanti/Privilegiate all'Ufficio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è incaricato della gestione del Registro delle persone informate e, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati in esso contenuti ▪ cura la supervisione generale sulla tenuta del Registro e la possibilità di accedere a tutte le informazioni in esso contenute, con facoltà di estrazione delle medesime con ogni modalità resa possibile dal sistema da rendere alle Autorità di Vigilanza o comunque solo ai soggetti autorizzati; ▪ riceve le segnalazioni in merito alle Informazioni Rilevanti/Privilegiate da parte delle FOCIP e le trasmette al Direttore Generale ▪ cura i rapporti con l'Autorità di Vigilanza anche a fronte di eventuali richieste inerenti i dati contenuti nel Registro ▪ fornisce supporto al Direttore Generale nella stesura dei comunicati c.d. <i>price sensitive</i>, ▪ cura la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate e la gestione dei rapporti con gli organi di informazione, nonché l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'autorità di vigilanza e del mercato ▪ monitora la correttezza e l'idoneità dei mezzi utilizzati per la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate
Funzione di conformità normativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in fase di elaborazione delle modifiche alla presente policy esprime una valutazione in merito alla rispondenza al quadro normativo vigente; ▪ evidenzia eventuali specifiche necessità di revisione della policy a seguito di novità normative e/o regolamentari intercorse ▪ fornisce supporto su richiesta del Direttore Generale nella valutazione di specifiche casistiche inerenti potenziali Informazioni Privilegiate
Funzione di Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito della pianificazione pluriennale, programma specifiche attività di verifica sull'applicazione della presente policy

4. PARTE DESCRITTIVA DELL'ARGOMENTO

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, in breve "MAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate⁽⁵⁾ e manipolazione del mercato⁽⁶⁾ (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

- Si ha "**Abuso di Informazioni Privilegiate**"⁽⁷⁾ quando *una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette Informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.*
- Si ha "**Comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate**"⁽⁸⁾ quando *una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.*

La MAR si applica⁹:

- a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
- d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

A presidio delle fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate sopra descritte, la MAR richiede tra l'altro alle società emittenti di strumenti finanziari sopracitati, nonché ai soggetti che agiscono per loro conto, di adottare determinate misure, e più precisamente:

- e) redigere un elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (l'elenco delle persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate)
- f) aggiornare tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate
- g) trasmettere l'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta
- h) adottare ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate¹⁰

(5) Ai sensi dell'art. 14 della MAR è vietato a) abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate; b) raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate oppure c) comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

(6) Ai sensi dell'art. 15 della MAR non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato

(7) Ai sensi dell'art. 8 della MAR.

(8) Ai sensi dell'art. 10 della MAR.

(9) Art. 2 della MAR

(10) Art. 18 della MAR.

La Cassa, in quanto emittente di obbligazioni proprie ammesse a negoziazione sulla sede multilaterale di negoziazione HI-MTF, segmento Order driven, è tenuta, rispettivamente a:

- istituire il "Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate" riguardanti la Cassa (di seguito "**Registro**");
- porre in essere misure organizzative per impedire l'inappropriata divulgazione di tali "Informazioni Privilegiate" o semplicemente confidenziali nell'ambito della Banca (le cd. "**Barriere Informative**"), nonché monitorare le attività di *business* svolte dalla Banca e le operazioni personali dei dipendenti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate;

Sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni tutti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare o occasionale, a Informazioni Privilegiate riguardanti la Cassa. In particolare, sono tenuti al rispetto:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- le Persone Informate.

4.1.1 ITER DI VALUTAZIONE DELLA NATURA PRIVILEGIATA DELL'INFORMAZIONE

La valutazione deve essere effettuata caso per caso e in concreto, in considerazione dell'effettiva rilevanza delle singole informazioni, considerando l'idoneità ad incidere sui prezzi e la sussistenza del carattere della precisione dell'informazione potenzialmente privilegiata. In particolare, il Direttore Generale è responsabile di individuare e valutare le informazioni che presentano le caratteristiche di Informazione Privilegiata.

Per stabilire se, nel caso specifico, un'informazione sia privilegiata, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:

L'informazione deve:

- 1) concernere direttamente l'emittente, ovvero non originare da soggetti esterni allo stesso;
- 2) non essere stata resa pubblica dall'emittente con le modalità prescritte dal MAR;
- 3) avere carattere preciso, ovvero:
 - fare riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
 - essere sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari. A tal riguardo, nel caso di un progetto prolungato, che è inteso a concretizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso;
- 4) essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi (*Price Sensitive*) degli strumenti finanziari della Cassa, ossia che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Chiunque tra il Personale dovesse venire a conoscenza di un'Informazione o di un evento che, a suo parere, potrebbe divenire, in un probabile sviluppo, un'Informazione Privilegiata, deve darne pronta notizia all'Ufficio Segreteria Generale garantendone comunque la riservatezza. L'Ufficio Segreteria Generale sottoporrà poi la valutazione al Direttore Generale.

Il Direttore Generale, nella sua qualifica di FGIP, mantiene evidenza delle analisi svolte per addivenire ad una valutazione sulla natura privilegiata dall'informazione.

Al fine di assolvere all'obbligo di individuare e pubblicare quanto prima le informazioni che assumono natura privilegiata, la Cassa ha individuato una lista di tipi di Informazioni cd. "Rilevanti" relative a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente la Banca stessa e che possono, in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assetti proprietari;
- composizione del Management (ad esempio dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.);
- piani di incentivazione del Management;
- attività dei revisori (ad esempio rinuncia all'incarico da parte della società di revisione, ovvero revoca dell'incarico di revisione);
- operazioni capitale;
- emissione strumenti Finanziari e caratteristiche degli strumenti emessi (ad esempio emissione di obbligazioni o di altri titoli di debito);
- operazioni su strumenti finanziari, buy back e accelerated book-building;
- operazioni di acquisizione, fusione e scissione;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- procedure Concorsuali;
- contenzioso Legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o strumenti finanziari in portafoglio;
- insolvenze di importanti debitori;
- acquisto o vendita di asset;
- andamento della Gestione;
- variazione risultati contabili di periodo attesi e perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- ingresso in, o uscita da, nuovi mercati o settori di business;
- modifica dei piani di investimento;
- informazioni che l'emittente apprende dalle autorità.

In allegato si riporta una mappatura che collega i tipi di Informazioni Rilevanti sopra identificati con le funzioni aziendali coinvolte nella trattazione delle stesse (cfr. Allegato 1 – Matrice Informazioni Rilevanti/Funzioni organizzative Competenti). Tale mappatura riporta la tipologia di informazioni ritenute applicabili in base all'operatività della Cassa; l'elenco sarà oggetto di aggiornamento periodico in occasione della revisione della policy o ad hoc ove ne ricorra la necessità.

Sulla base dell'elenco dei tipi di Informazioni Rilevanti, la Cassa identifica di volta in volta, per mezzo delle funzioni a ciò deputate, le Informazioni Privilegiate, attinenti alle attività svolte dalla stessa, avvalendosi dei criteri, descritti di seguito.

I seguenti criteri forniscono a titolo esemplificativo indicazioni circa la possibile qualificazione come privilegiata di una informazione:

1) Dimensione dell'operazione sottostante all'informazione.

Quanto più l'operazione è importante in relazione, ad esempio, al grado di capitalizzazione o redditività della Cassa, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.

2) Impatto sulle attività core.

Quanto più un dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico della Cassa, sia cioè un *leading indicator* dell'andamento della gestione, tanto più è probabile che il dato assuma natura privilegiata.

3) Stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione.

Quanto più un progetto è in fase avanzata e tanto più è probabile che assuma natura rilevante/privilegiata.

4) Rilievo dell'informazione per il settore.

Quanto più un'operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di uno specifico settore di attività e tanto più è probabile che assuma natura rilevante/privilegiata.

5) Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari.

Quanto più le strategie e i risultati contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.

6) Inserimento dell'informazione nella congiuntura economica.

Quanto più l'informazione si discosta dal contesto sotteso alla congiuntura economica di settore, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura rilevante/privilegiata.

7) Posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento.

Recenti fatti politici ed economici occorsi assumono rilievo ai fini della valutazione della natura privilegiata dei dati.

8) Situazioni di fatto.

Specie nell'ambito dei cd. processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende con maggiore probabilità rilevante/privilegiata l'informazione relativa al più ampio processo.

9) Coinvolgimento di più unità organizzative.

Quante più unità sono nel caso specifico coinvolte in una determinata operazione rilevante e tanto più è probabile che l'informazione sia rilevante/privilegiata.

10) Processi top-down.

Quanto più un progetto è frutto di indicazioni provenienti dal management, piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi (processi bottom-up), e tanto più è probabile che il progetto assuma natura privilegiata.

11) Incarichi (anche informali) a consulenti esterni.

Laddove, per esempio, ad esito di un processo interno, dovesse esser deciso di selezionare uno o più consulenti esterni per la valutazione della fattibilità di un progetto, dovrebbe, allora, essere più probabile che tale progetto abbia natura privilegiata.

12) Richiesta di finanziamenti esterni.

Qualora nell'ambito di una operazione straordinaria si ricorra ad un finanziamento esterno è molto probabile che l'informazione abbia carattere privilegiato

13) Impatto sulle informazioni già rese pubbliche dall'emittente

Se, ad esempio, la Cassa abbia fornito indicazioni in merito ad un rafforzamento dell'operatività, l'avvio di un'operazione straordinaria potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un'informazione rilevante/privilegiata.

Tutti coloro che vengono in possesso di una Informazione Rilevante devono:

- a) informare attraverso la Segreteria Generale il Direttore Generale, che deve decidere se e quando l'informazione assume natura privilegiata;
- b) mantenere e garantire la riservatezza dell'informazione;
- c) adottare ogni cautela affinché la circolazione dell'informazione all'interno della Banca avvenga senza pregiudizio della riservatezza dell'informazione;
- d) informare immediatamente la Segreteria Generale di ogni aggiornamento relativo all'Informazione Rilevante;
- e) astenersi dal compiere operazioni su strumenti finanziari della Cassa, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi.

La valutazione cui è chiamata la FGIP si svolge caso per caso, alla luce:

- 1) dei criteri interpretativi forniti dalla presente procedura;
- 2) delle quattro condizioni elencate sopra in presenza delle quali l'informazione ha natura privilegiata;

- 3) degli interventi anche di natura interpretativa di volta in volta pubblicati dalle autorità estere e nazionali
- 4) dell'evoluzione normativa.

4.2 IL REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E COMUNICAZIONE ALLE PERSONE INFORMATE

Nel momento in cui un'informazione rilevante viene individuata come privilegiata, secondo il processo descritto al paragrafo precedente, l'Ufficio Segreteria Generale registra detta decisione all'interno del Registro delle Persone Informate, indicando:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui è stata presa la decisione in merito;
- identità della funzione decidente.

A seguito della registrazione della decisione, il Registro è aggiornato con l'identità di ogni persona, fisica o giuridica, che ha accesso a Informazioni Privilegiate ed è gestito su supporto informatico capace di garantire:

- a) la riservatezza delle informazioni, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Banca, devono accedervi per la natura della loro funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Il Registro si compone di due sezioni, una **Lista Permanente** e una **Lista Occasionale**.

Nella Lista Permanente vengono iscritti i nominativi che per l'attività lavorativa o professionale, ovvero per il loro coinvolgimento nel processo di gestione interna dell'Informazione Privilegiata hanno legittimamente accesso potenzialmente a tutte le informazioni della specie, con carattere di continuità e in via permanente.

In questa sezione del Registro sono iscritti:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Collegio Sindacale;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Vice Direttore Generale;
- e) i componenti del Comitato di Direzione;
- f) il Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale nonché gli addetti di quest'ufficio.

I nominativi iscritti nella Lista Permanente del Registro non sono riportati nella Lista Occasionale.

Nella Lista Occasionale viene creata una sezione distinta per ciascuna specifica Informazione Privilegiata individuata; in essa sono presenti i nominativi o le denominazioni sociali dei soggetti che in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli o responsabilità, hanno accesso a quella specifica Informazione Privilegiata (p.e. consulenti, contabili, advisor, revisori).

L'Ufficio Segreteria Generale gestisce e tiene aggiornate le due sezioni in un formato elettronico conforme ai modelli prescritti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 (cfr. Allegato 2 – Formato per l'inoltro alle Autorità di vigilanza).

L'Ufficio Segreteria Generale invia, senza indugio, al soggetto interessato apposita comunicazione dell'iscrizione nel Registro, della cancellazione e degli aggiornamenti in esso contenuto, comunicando inoltre gli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti o nei casi di diffusione non autorizzata delle informazioni Privilegiate (cfr. Allegato 3 – Lettera di iscrizione nel Registro; Allegato 4 – Lettera di aggiornamento di dati inseriti nel Registro; Allegato 5 – Lettera di cancellazione dal Registro).

Le Persone Informate devono restituire firmata la presa d'atto degli obblighi giuridici e regolamentari relativi al presente documento e conformarsi alle disposizioni in esso contenute (cfr. Allegato 4).

4.2.1 CONTENUTO, AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DEL REGISTRO

Il Registro delle Persone Informate indica, per ciascuna Persona Informata:

1. data e ora di ogni registrazione, per tale intendendosi data e ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata nonché data e ora in cui il soggetto iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
2. dati anagrafici:
 - i. in caso di persona fisica devono indicarsi: cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di telefono professionale e privato, indirizzo privato e codice fiscale;
 - ii. in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti: ragione sociale, sede legale e partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (i) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
3. società di appartenenza, qualora si tratti di persone fisiche;
4. motivo per cui la persona è iscritta nel Registro (solo per le sezioni "occasional");
5. data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel registro;
6. data e ora di cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il soggetto iscritto ha cessato di avere accesso all'Informazione Privilegiata.

L'Ufficio Segreteria Generale, su indicazione del FGIP o a seguito di notifica di un soggetto dipendente, aggiorna tempestivamente il Registro al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) se cambia il motivo per cui la persona è inclusa nella sezione;
- b) se una nuova persona ha accesso all'Informazione Privilegiata;
- c) se una persona iscritta nella sezione non ha più accesso all'informazione.

Il Registro è tenuto su formato elettronico per un periodo di almeno 5 anni.

4.2.2 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La proposta di cancellazione dal Registro può avvenire per iniziativa:

- del soggetto iscritto con comunicazione motivata all'Ufficio Segreteria Generale
- dell'Ufficio Segreteria Generale

in concomitanza alla decadenza dei presupposti dell'iscrizione nel Registro. In entrambi i casi l'Ufficio Segreteria Generale sottopone al Direttore Generale le richieste di cancellazione con relative motivazioni, il quale valuterà se convalidare o meno l'iniziativa.

Si riportano di seguito, a titolo di esempio, le circostanze in cui si possono avere cancellazioni dal Registro.

Per la Lista Permanente:

- la cessazione dal servizio da parte della persona (comprese le variazioni di carica all'interno della Banca);
- la variazione delle funzioni svolte tale da non rendere più necessaria l'iscrizione nella Sezione Lista Permanente.

Per la Lista Occasionale:

- le Informazioni Privilegiate di cui è in possesso la persona vengono pubblicate;
- le trattative per l'operazione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate si interrompono o l'operazione viene annullata e le informazioni hanno perso di rilevanza;

- la persona cessa di lavorare sulla specifica operazione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate e le informazioni hanno perso di rilevanza.

Per la specifica casistica riguardante Informazioni Privilegiate concernenti "Risultati Periodici" inserite nella Lista Occasionale:

- la cessazione dal servizio da parte della persona o il trasferimento ad altro ufficio le cui funzioni non comportino la necessità di iscrizione nella Lista;
- la variazione delle funzioni svolte dalla struttura di appartenenza tali da non rendere più necessaria l'iscrizione nella Lista;
- la pubblicazione dei risultati/dati finanziari oggetto della Lista.

4.3 BARRIERE INFORMATIVE

Le Barriere Informative sono misure organizzative volte ad impedire che le Informazioni Privilegiate a cui hanno accesso dipendenti di una funzione siano liberamente disponibili a dipendenti di altre funzioni della Banca. Le Barriere sono procedurali (quali quelle descritte nel presente paragrafo), fisiche (ad esempio, restrizioni agli accessi di uffici) ed elettroniche (ad esempio, restrizioni all'accesso a cartelle elettroniche). L'inosservanza delle Barriere può comportare significative responsabilità civili e penali nonché danni reputazionali per la Banca e per i dipendenti coinvolti. L'inosservanza di una Barriera rappresenta una delle principali cause per cui le istituzioni finanziarie sono sottoposte ad azioni regolamentari.

Qualsiasi dipendente venga a conoscenza di una reale o potenziale violazione di una Barriera o altra procedura prevista nelle presenti Istruzioni Operative è tenuto a segnalarlo immediatamente all'Ufficio Segreteria Generale. In tal caso, la Segreteria Generale effettua una indagine informando, qualora emergessero situazioni critiche, il Direttore Generale.

4.4 PROCEDURA PER LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

In presenza di una specifica informazione rilevante, la Cassa nella persona del Direttore Generale, valuta se sussistono le condizioni per poterne eventualmente ritardare la pubblicazione, prima che la stessa assuma natura privilegiata.

Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo imprevedibile, la valutazione circa l'immediata pubblicazione o il ritardo è effettuata nel più breve tempo possibile.

Il Direttore Generale valuta se:

- a) procedere ad effettuare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
- b) sussistono le condizioni per ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione della decisione assunta in merito alla pubblicazione immediata o al ritardo della pubblicazione dell'informazione.

4.4.1 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E GESTIONE DEI COMUNICATI

La Cassa comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente.

Inoltre, allo scopo di consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Cassa comunica alle stesse con congruo anticipo la possibilità che venga pubblicata un'informazione privilegiata.

La comunicazione al pubblico avviene entro il lasso di tempo necessario per la redazione del comunicato stampa, in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'informazione da parte del pubblico, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

A tal fine, il comunicato è trasmesso, a mezzo PEC o in mancanza a mezzo e.mail, ad almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e indica nell'oggetto la dicitura "informazione privilegiata". Inoltre, la Cassa pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni le informazioni privilegiate che ha reso note al pubblico.

L'Ufficio Segreteria Generale, che cura la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, verifica che:

- le informazioni siano diffuse: i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia, ii) gratuitamente e iii) simultaneamente in tutta l'Unione Europea
- la comunicazione avvenga attraverso un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - i. la natura privilegiata dell'informazione;
 - ii. la ragione sociale completa della Banca;
 - iii. l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Banca;
 - iv. l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
 - v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
- il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- la pubblicazione sia effettivamente avvenuta e se del caso sollecita i media perché provvedano;
- le informazioni pubblicate sul sito internet siano accessibili senza discriminazioni e gratuitamente, siano poste in ordine cronologico, in una sezione facilmente individuabile e recano l'ora e la data di pubblicazione;
- ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio;
- la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

4.4.2 RITARDO DELLE COMUNICAZIONI DELLE INFORMAZIONI

La Cassa, per decidere se ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, valuta se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi;
- il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

Le circostanze di cui all'elenco che precede, includono:

- quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero
- può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Quando l'emittente decide di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, formalizza la decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- data e ora in cui ha deciso di ritardare la pubblicazione dell'informazione
- stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione

- la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

La Cassa, nel ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni, controlla l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, attraverso le seguenti misure:

- impedisce l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;
- garantisce che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- dà immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.
- dà senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

Quando una delle condizioni del ritardo viene meno la Cassa provvede all'immediata pubblicazione dell'informazione.

Non appena l'informazione privilegiata oggetto del ritardo viene pubblicata, la Banca notifica alla CONSOB la circostanza che l'informazione pubblicata è stata oggetto di ritardo, riportando altresì le seguenti informazioni:

- (i) identità dell'Emittente e ragione sociale complete;
- (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente,
- (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali,
- (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo – numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione – data e ora della comunicazione al pubblico);
- (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e
- (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

Tale comunicazione è inviata via PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it indicando come destinatario "Divisione Mercati" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Su eventuale richiesta della Consob, la Banca fornisce all'Autorità di Vigilanza una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata.

La notifica non viene effettuata qualora, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione perda il suo carattere privilegiato.

4.4.3 SITO INTERNET

La Banca pubblica sul proprio sito Internet:

- (a) lo statuto;
- (b) il bilancio di esercizio;
- (c) le informazioni comunicate al pubblico;
- (d) i Codici di Comportamento adottati dalla Società;
- (e) i comunicati diffusi a norma dell'art. 66 del Regolamento Emittenti.

4.4.4 INTERVISTE, CONVEGNI E SEMINARI

L'informativa al pubblico resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base della normativa vigente, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati. Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi della Cassa non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione del Direttore Generale.

4.4.5 DIFFUSIONE INVOLONTARIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

È possibile che nel corso di interviste, convegni e seminari si verifichi una diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate.

In tal caso, ogni soggetto che sia venuto a conoscenza di tale circostanza deve darne immediata comunicazione al Direttore Generale che provvederà, per quanto di sua competenza, ad agire in conformità alle disposizioni della presente Policy.

5. ALLEGATI

Allegato 1 - Matrice Informazioni Rilevanti/Funzioni organizzative Competenti

Allegato 2 - Formato per l'inoltro alle Autorità di vigilanza

Allegato 3 - Lettera di iscrizione nel Registro

Allegato 4 - Lettera di aggiornamento di dati inseriti nel Registro

Allegato 5 - Lettera di cancellazione dal Registro

ALLEGATO I

MODELLO I

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefonali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

Allegato 3

Lettera di Iscrizione nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

<LetterHeading>
<InsiderBusinessName>
<InsiderName>
<Address>
<AddressZipCode> <AddressCity> <AddressProvince>
<AddressCountry>

<BankCity>, <InsertDate>

Oggetto: notifica di iscrizione del Registro delle persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate. Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

In conformità agli obblighi informativi cui è soggetta la Cassa di Risparmio di Volterra Spa ("Cassa" o "Banca"), ai sensi delle disposizioni regolamentari richiamate in oggetto, si comunica l'avvenuta iscrizione del Suo nominativo nel Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ("Registro"), istituito dalla Banca ai sensi dell'art. 18 della MAR, concernente le Informazioni Privilegiate inerenti la stessa Cassa in qualità di emittente di strumenti finanziari negoziati o ammessi a negoziazione su una sede di negoziazione UE.

L'iscrizione è avvenuta in data <InsertDate> (data e ora di accesso alle informazioni: <InsertEffectiveDate>) in quanto persona avente accesso <InfoAccessType> a Informazioni Privilegiate relative al suddetto emittente per i seguenti motivi:

connessi al Suo ruolo di <InsiderRole>.

Si precisa che per Informazione Privilegiata¹ si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Presupposto per l'iscrizione nel Registro è l'accesso a Informazioni Privilegiate. L'iscrizione è distinta per tipologia di accesso in:

¹ Art.7 MAR

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 9111 - info@crvolterra.it

www.crvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 72.304.400,00 - C.F. / P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

- "soggetti permanenti", sono iscritti i nominativi che per l'attività lavorativa o professionale, ovvero per il loro coinvolgimento nel processo di gestione interna dell'Informazione Privilegiata, hanno accesso potenzialmente a tutte le informazioni della specie riguardanti la Banca, con carattere di continuità e in via permanente;
- "soggetti occasionali", sono iscritti i nominativi che hanno accesso in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione della partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli o responsabilità, ad una o più specifiche Informazioni Privilegiate riguardanti la Cassa.

In calce alla presente comunicazione diamo informativa in merito agli obblighi derivanti dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate ed alle sanzioni in caso di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato.

Sarà nostra cura informarLa di ogni variazione dovesse intervenire nella Sua citata iscrizione al Registro di cui è fatto cenno.

Si prega di sottoscrivere copia della presente comunicazione in segno di avvenuta ricezione e presa d'atto e di farla pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo ----- entro **XX giorni** dalla ricezione della medesima.

Qualora Lei sia stato iscritto/a in qualità di "soggetto occasionale" e ritenga di non avere accesso alle Informazioni Privilegiate o che tale accesso sia terminato, La invitiamo a verificare con il Suo referente l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione affinché quest'ultimo provveda, se del caso, a segnalare alla Segreteria Generale la necessità di provvedere alla cancellazione del Suo nominativo.

RingraziandoLa anticipatamente per la collaborazione, Le porgiamo i migliori saluti.

TIMBRO E FIRMA DELLA CASSA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del presente documento.

In segno di ricevimento e presa d'atto

Firma _____

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 9111 - info@crvolterra.it

www.crvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 72.304.400,00 - C.F. / P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

- SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO -

Nel seguito si riporta il sistema sanzionatorio previsto per i reati di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato con le relative definizioni normative.

Il citato sistema sanzionatorio viene disciplinato dal combinato disposto dalle norme del Decreto Legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e da quelle del Regolamento Europeo n. 596/2014 ("MAR").

In linea con gli orientamenti Consob del 20 luglio 2016, per quanto riguarda le sanzioni penali continueranno ad essere applicabili le disposizioni del TUF; per quanto attiene invece le sanzioni amministrative si farà riferimento al TUF unitamente all'art. 30 della MAR.

Definizione di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, manipolazione di mercato [MAR]

Ai fini della MAR per **Informazione Privilegiata** si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. [art. 7 par.(1)]

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. [art. 7 par.(2)]

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. [art. 7 par.(4)]

Ai fini della MAR si ha **abuso di Informazioni Privilegiate** quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. [art. 8 par.(1)]

Costituisce abuso di Informazioni Privilegiate anche la raccomandazione nei confronti di un'altra persona a compiere abusi di Informazioni Privilegiate o l'induzione di un'altra persona a compiere abusi di

Informazioni Privilegiate quando la persona (*soggetta agli obblighi della presente comunicazione*) è in possesso di Informazioni Privilegiate e:

- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica. [art. 8 par.(2)]

Ai fini della MAR si ha **comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate** quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. [art. 10 par.(1)]

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni sopra citate [art. 8 par.(2)], si intende come comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate. [art. 10 par.(2)]

Ai fini della MAR per **manipolazione del mercato** si intendono le seguenti attività:

- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
 - i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario; oppure
 - ii. fissi, o è probabile che fissi il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale;a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta, dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa;
- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissino, o è probabile che fissino il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento. [art. 12 par.(1)]

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii. rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi. [art. 12 par.(2)]

Sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie

I. Inosservanza della disciplina inerente l'abuso di Informazioni Privilegiate/comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate

Per violazioni inerenti l'abuso di Informazioni Privilegiate / comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate sono applicabili le seguenti sanzioni:

- ai sensi dell'articolo 184 del TUF, la sanzione penale con la reclusione da 1 (uno) a 6 (sei) anni e con una multa da 20.000 a 3 milioni di Euro;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 MAR e degli artt. 187-bis e 187-quinquies TUF, una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 ad un massimo di almeno 5 milioni di Euro per le violazioni commesse da persone fisiche, nonché una sanzione da 20.000 ad un massimo di almeno 15 milioni di Euro, o se superiore fino al 15% del fatturato complessivo annuo, per le violazioni commesse da persone giuridiche, e comunque pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

II. Inosservanza della disciplina inerente il divieto di manipolazione del mercato

Per violazioni di obblighi inerenti il divieto di manipolazione del mercato sono applicabili:

- ai sensi dell'articolo 185 del TUF, la sanzione penale con la reclusione da 1 (uno) a 6 (sei) anni e con una multa da 20.000 a 5 milioni di Euro;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 MAR e degli artt. 187-ter e 187-quinquies TUF, una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 5 milioni di Euro per le violazioni commesse da persone fisiche, nonché una sanzione da 20.000 ad un massimo di almeno 15 milioni di Euro, o se superiore fino al 15% del fatturato complessivo annuo, per le violazioni commesse da persone giuridiche, e comunque pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati.

Sanzioni amministrative

Per violazioni inerenti l'abuso di Informazioni Privilegiate / comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate / manipolazione del mercato sono applicabili una o più tra le seguenti sanzioni amministrative:

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di ripetute violazioni del presente obbligo, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio.

Allegato 4

**Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle persone aventi accesso
a Informazioni Privilegiate**

Gentile _____,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché della Policy Aziendale in materia di Gestione delle "Informazioni Privilegiate", La informo che in data [gg/mm/aaaa] abbiamo proceduto all'aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro delle Persone Informate) per la seguente ragione:

_____.

Il Responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate.

Cordiali saluti.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 9111 - info@crolvolterra.it

www.crolvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 72.304.400,00 - C.F. / P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Allegato 5

**Lettera di cancellazione dal Registro delle persone aventi accesso a Informazioni
Privilegiate**

Gentile _____,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché della Policy Aziendale in materia di Gestione delle "Informazioni Privilegiate", La informo che in data [gg/mm/aaaa] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, a Lei comunicato con lettera del [gg/mm/aaaa].

Pertanto i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dal [gg/mm/aaaa].

Il Responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate.

Cordiali saluti.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 9111 - info@crvolterra.it

www.crvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 72.304.400,00 - C.F. / P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.